

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	857
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
LOMBARDI GIOVANNI ed altri: Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po. (3265)	857
PRESIDENTE	857, 858, 859, 862, 865
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	858, 862, 865
BUSETTO	858, 859, 865
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	862, 865
TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe. (3745)	865
PRESIDENTE	865, 866
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	865
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	865
BUSETTO	866
RIPAMONTI	866
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	866

La seduta comincia alle 9,45.

CIBOTTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Malfatti e Secreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni ed altri: "Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po", (3265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni, Ripamonti, Aldisio, Patrini, Zanibelli, Alessandrini, Bertè, Bianchi Fortunato, Buttè, Colombo Vittorino, Ferrari Giovanni, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Origlia, Sangalli, Aimi, Andreucci, Babbi, Bartole, Bersani, Buzzi, Gorrieri Ermanno, Mattarelli Gino, Marconi, Armani, Cibotto, Del Bo, Gagliardi, Lombardi Ruggero, Martina Michele, Romanato, Schiratti, Galli: « Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 13 giugno si sono esaminati

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

ed approvati i primi quattro articoli della proposta di legge. Si è anche iniziata la discussione dell'articolo 5, che si è però ritenuto opportuno non concludere, nell'intento di trovare una formulazione che potesse conciliare le esigenze affermate dalle diverse parti.

Nella successiva riunione del 15 giugno la Commissione riprendeva la discussione della proposta di legge, accantonando l'esame degli articoli 5 e 6 e passando a quello dell'articolo 7. Neanche questo esame, però, giungeva ad alcuna decisione. Sicché oggi bisogna riprendere la discussione dell'articolo 5.

Debbo informare gli onorevoli colleghi che, nel frattempo, il presentatore della proposta di legge, Lombardi Giovanni, il relatore Alessandrini, e i deputati Ripamonti e Busetto e Curti Ivano hanno avuto contatti, giungendo a concordare gli emendamenti da apportare agli articoli della proposta di legge che rimangono ancora da esaminare. Ho quindi motivo di ritenere che la Commissione sia oggi in grado di poter concludere rapidamente la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Ritengo opportuno precisare anche che tutti gli emendamenti ai vari articoli presentati in precedenza sono stati dai proponenti ritirati.

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Consorzio ha facoltà di espropriare, oltre alle aree necessarie per la sede del canale e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali.

Le aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti risultano, per ogni località interessata, dalle annesse planimetrie che fanno parte integrante della presente legge.

Tali aree si intendono sottoposte a vincolo, anche agli effetti del piano regolatore, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso vincolo vale per i terreni destinati per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono di sostituire gli ultimi tre commi con i seguenti:

« I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti sono formati e

adottati, per ogni località, dai Consigli comunali interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con la procedura prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Qualora i comuni non provvedono entro il termine indicato alla formazione e all'adozione dei piani, la stessa facoltà viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lo stesso vincolo si applica alle aree destinate alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Io proporrei che, all'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo, si parlasse di « piani riguardanti le aree », e non di « piani delle aree ». Preciso che si tratta di un emendamento solo formale, e non di sostanza, e aggiungo che non insisterei su di esso in caso di contrarietà.

BUSETTO. Io lascerei l'espressione così com'è.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 5 per divisione.

Pongo innanzitutto in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento sostitutivo dei successivi tre commi.

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione l'intero articolo 5 che, con l'emendamento testé approvato, assume la seguente nuova formulazione:

« Il Consorzio ha facoltà di espropriare, oltre alle aree necessarie per la sede del canale e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali.

I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti sono formati e adottati, per ogni località, dai Consigli comunali interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con la proce-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

dura prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Qualora i comuni non provvedono entro il termine indicato alla formazione e all'adozione dei piani, la stessa facoltà viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lo stesso vincolo si applica alle aree destinate alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, da compilarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

Alle espropriazioni di tali aree sono estese le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge e dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1941, n. 1044.

Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano, per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni hanno presentato a tale articolo tre emendamenti.

Il primo emendamento propone di aggiungere alla sesta riga del primo comma, dopo la parola: « Consorzio » — le altre: « previo consenso dei Comuni interessati ».

Il secondo emendamento propone di aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: « aziende commerciali o industriali », le altre: « nonché tutte le opere di urbanizzazione ».

L'ultimo emendamento, infine, propone di aggiungere i seguenti due commi:

« I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.

Le strade, gli impianti di fognature, di approvvigionamento idrico, di trasporto e distribuzione di energia elettrica per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei comuni, sono dal Consorzio ceduti gratuitamente in proprietà e in gestione dei medesimi ».

BUSETTO. Poiché non esiste soltanto l'energia elettrica, ma anche il metano, proporei di eliminare la parola: « elettrica ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo successivamente in votazione:

il primo emendamento;

(È approvato)

il secondo emendamento;

(È approvato)

il terzo emendamento con la soppressione della parola « elettrica »;

(È approvato)

l'intero articolo 6, così come risulta dagli emendamenti testé approvati:

« Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali e commerciali saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, da compilarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio previo consenso dei comuni interessati e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

Alle espropriazioni di tali aree sono estese le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge e dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1941, n. 1044.

Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano, per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonché tutte le opere di urbanizzazione, resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.

I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.

Le strade, gli impianti di fognatura, di approvvigionamento idrico, di trasporto e distribuzione di energia per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei comuni e sono dal Consorzio ceduti gratuitamente in proprietà e in gestione dei medesimi ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree destinate all'industria, contigue al canale, i comuni e le province, le camere di commercio, industria e agricoltura e gli enti interessati possono costituirsi in Consorzio col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamenti d'acqua e di energia per uso industriale o di illuminazione e le fognature.

Allo scopo di coordinare la programmazione e l'esecuzione di tutte le opere, previste dalla presente legge, le deliberazioni dei predetti Consorzi, relative ai compiti, indicati nel comma precedente, devono uniformarsi al piano generale di utilizzazione, di cui al primo comma dell'articolo 5 ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni ne propongono la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« L'indennità da concedersi ai proprietari degli immobili da espropriare sia per l'attuazione delle opere di navigazione, sia per la industrializzazione delle zone contigue sarà ragguagliata al valore venale del terreno, tenendo conto della situazione al momento della espropriazione e della occupazione senza che possano influire le modificazioni che siano successivamente intervenute in dipendenza, sia diretta che indiretta, di opere pubbliche costruite o progettate nel porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono di sostituire tale articolo con il seguente altro:

« L'indennità da concedersi ai proprietari degli immobili da espropriare per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previsti dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044 e dalla presente legge, è determinata nella misura stabilita dai commi 3° e 4° dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La determinazione del valore venale degli immobili è fatta tenendo conto della situazione al momento della espropriazione e della occu-

pazione, senza che possano influire le modificazioni che siano successivamente intervenute in dipendenza, sia diretta che indiretta, di opere pubbliche costruite e progettate nel porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Saranno pure escluse dalla espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'approvazione del piano generale di cui all'articolo 6, un progetto di utilizzazione in proprio conforme agli scopi di sviluppo industriale della zona e del piano generale anzidetto.

I progetti di utilizzazione di cui al precedente comma dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta alla omologazione del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero per l'industria e commercio.

In questo caso l'esclusione dall'espropriazione è subordinata all'utilizzazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito dall'atto di approvazione.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe all'ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro va-

rianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili.

Nel caso di mancata approvazione o di omologazione come nel caso di mancata utilizzazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa.

In questo secondo caso il Consorzio applicherà una penale pari a un terzo del valore dell'area da espropriare che tratterrà sull'indennità di espropriazione. Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione.

I ricorsi dovranno essere dal Ministro predetto decisi entro sessanta giorni dalla loro ricezione, di concerto col Ministro dell'industria e commercio ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono di sopprimere i commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°, ossia tutti meno il primo. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il mantenimento dei restanti commi.

(Non è approvato).

I commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, e 8° si intendono, pertanto, soppressi.

Do lettura dell'articolo 10:

« I termini per il compimento di tutte le opere di navigazione interna e di industrializzazione delle aree di sviluppo industriale, previste dalla presente legge, nonché i termini per le relative procedure espropriative seguiranno il disposto della legge 10 marzo 1955, n. 102 ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Lombardi Giovanni e Curti Ivano propongono di sostituire l'articolo con il seguente altro:

« I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.

Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102 ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi, di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Il piano generale previsto dall'articolo 6 della presente legge, dovrà contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in apporto:

a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dell'investimento aziendale;

b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonché la penale per i ritardi ».

Il Relatore, Alessandrini, ed i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono di aggiungere la seguente lettera e):

« e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Sempre gli stessi deputati propongono anche di aggiungere il seguente comma:

« Prima di procedere all'assegnazione delle aree il Consorzio è tenuto a notificare al comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attività che esse intendono svolgere. Il comune, entro il termine di 60 giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nell'ultima parte del comma aggiuntivo, si dice: « Il Comune, entro il termine di 60 giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il consorzio ». A me sembra forte quella parola « vincolante ». Va bene che il parere sia motivato, ma che addirittura esso sia vincolante mi sembra esagerato.

Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'inserimento della parola: « vincolante » è stato profondamente meditato perché ci si è posto il problema che nelle zone industrializzate possono sorgere delle industrie disturbatrici per la salute pubblica a causa, per esempio, dei rumori o delle esalazioni. In questo caso, il comune ha il diritto di difendere il proprio territorio e la propria popolazione rifiutando l'installazione di determinate aziende.

PRESIDENTE. Pongo in votazione:

l'emendamento aggiuntivo della lettera e);

(È approvato).

il comma aggiuntivo;

(È approvato).

l'articolo 12 come risulta dagli emendamenti testé approvati:

« Il piano generale previsto dall'articolo 6 della presente legge, dovrà contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale, dall'investimento aziendale;

b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale;

e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonché la penale per i ritardi.

Prima di procedere all'assegnazione delle aree il Consorzio è tenuto a notificare al comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attività che esse intendono svolgere. Il comune, entro il termine di 60 giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Il patrimonio attuale del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po nonché le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli impianti industriali, saranno dal Consorzio anzidetto impiegati per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge.

Tale patrimonio e tali somme, a norma dell'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, andranno a detrazione dei contributi dovuti dallo Stato e dagli enti indicati nell'articolo stesso ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono il seguente articolo sostitutivo:

« Oltre alle disponibilità patrimoniali di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impiegherà, per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli enti locali, di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Do lettura dell'articolo 14:

« La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio e i loro istituti finanziari nonché le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario, sono autorizzati, anche in deroga ai relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali a tasso di favore al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la esecuzione delle opere di cui trattasi, contro garanzia, pro quota, degli enti locali facenti parte del Consorzio con la loro fidejussione e, sussidiariamente, mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio.

Fra i cespiti delegabili a favore della Cassa depositi e prestiti e della Cassa di risparmio, da parte delle provincie, è anche compresa l'addizionale provinciale all'imposta comunale sull'industria, commercio, arti e professioni.

Il Consorzio è anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono il seguente articolo sostitutivo:

« La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro istituti finanziari, nonché le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali a tasso di favore al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria pro quota degli enti locali facenti parte del Consorzio.

Il Consorzio è anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'attuazione della presente legge, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali

anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti ».

Il Relatore, Alessandrini, e i deputati Ripamonti, Busetto, Curti Ivano e Lombardi Giovanni propongono di sopprimere le parole: le parole: « per l'attuazione della presente legge » e di aggiungere le seguenti parole: « e sono esenti dalla tassa di bollo ».

Essi propongono anche di aggiungere il seguente comma:

« I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

Pongo in votazione:

il mantenimento delle parole: « per l'attuazione della presente legge » di cui si propone la soppressione.

(Non è approvato).

L'emendamento aggiuntivo delle parole: « e sono esenti dalla tassa di bollo ».

(È approvato).

Il comma aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 15 come risulta dagli emendamenti approvati:

« L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti.

I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

Do lettura dell'articolo 16 e, non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione:

« L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere il patrocinio e la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla autorità giudiziaria, ai collegi centrali, alle giurisdizioni amministrative speciali, relativamente agli atti del Consorzio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 e, non essendovi osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione:

« Il primo comma dell'articolo 16 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Gli onorevoli Fogliazza e Busetto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

consapevole che per lo sviluppo economico del Paese, la navigazione interna riveste un ruolo sempre più rilevante nel quadro della politica dei trasporti;

rilevato che la creazione del sistema di navigazione interna della Valle Padana per natanti superiori alle 1.350 tonnellate, deve essere strettamente collegata al coordinamento degli interventi rivolti alla sistemazione idrogeologica del bacino del Po e a quelli per gli usi congiunti delle acque ai fini di sviluppo economico e sociale (irrigazione, trasporti, usi civici, energia elettrica);

constatato che tale coordinamento e le opere specifiche di navigazione interna della Valle Padana possono attuarsi se sono inquadrate nelle esigenze di un programma democratico di sviluppo economico sotto il profilo sociale, nonché urbanistico e territoriale;

ritenendo che nell'attuazione delle opere non si possono far sopportare agli enti locali nuovi e ingenti oneri finanziari, stanti le attuali difficili condizioni di bilancio, mentre, d'altro canto, agli stessi enti (regioni, provincie, comuni) deve essere affidato il compito

di gestire democraticamente la navigazione interna e i servizi ad essi attinenti;

impegna il Governo:

1°) ad inserire il problema della navigazione interna padana in un programma di sistemazione idraulica e degli usi congiunti delle acque della Valle Padana;

2°) a tener conto delle succitate esigenze nella formulazione dei nuovi criteri che presiederanno all'elaborazione della nuova legge urbanistica e, quindi, a riesaminare in questa luce i piani di coordinamento territoriale già esistenti;

3°) ad affermare la norma, in sede di riforma del testo unico della navigazione interna, che le spese per le opere di navigazione siano a totale carico dello Stato;

4°) a promuovere al momento opportuno la costituzione di un ente pubblico padano per la navigazione interna per la gestione della rete padana di navigazione, nonché dei porti, degli scali, dei servizi necessari e connessi e delle zone di sviluppo agricolo-industriale e commerciale ».

A loro volta, gli onorevoli Lombardi Giovanni, Ricca, Ripamonti, Alessandrini e Baroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione permanente dei lavori pubblici della Camera dei Deputati,

riunitasi il 27 giugno 1962 per la discussione e l'approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 3265 e n. 3745;

data l'occasione della discussione su problemi riguardanti la navigazione interna in Italia,

ravvisa l'opportunità di segnalare vivamente al Governo alcune proposte che, scaturite da un esame obiettivo della situazione, sono così elencate:

a) in generale:

una riforma degli attuali testi legislativi, riguardanti la materia della navigazione interna — sia per l'aspetto delle opere navigabili, sia per l'aspetto dell'esercizio — ritenuti per lo più superati dalle nuove esigenze dei tempi, per la necessità di armonizzare la nostra legislazione sul piano internazionale e per la revisione dei criteri che presiedono al carico della spesa;

una programmazione generale tecnico-finanziaria che consenta di dare finalmente al settore dei trasporti per acque interne il giusto e necessario rilievo; che scaturisce dal fatto che il modo di trasporto idroviario costituisce uno strumento insostituibile e pro-

prio di una politica moderna dei trasporti, e che esistono in Italia le condizioni per uno sviluppo adeguato di tale settore.

b) In particolare:

il completamento delle opere di sistemazione dell'alveo di magra del Po;

la ricalibrazione della idrovia ferrarese (Ponte Lagoscuro-Porto Garibaldi);

il rifacimento dei ponti stradali e ferroviario sulla linea Po-Brondolo;

il riconoscimento della classifica di Porto Levante e Ponte Fornaci sul Po di Levante;

la sostituzione dei ponti in barche sul Po, con ponti stabili, cominciando da quelli esistenti e collegati a strade statali (in particolare il rapido completamento del ponte di Borgoforte e la costruzione del ponte di Viadana-Boretto su strada recentemente statizzata) ».

BUSETTO. Dalla lettura dei due ordini del giorno risulta che essi sono uniti nello spirito ma divergono sostanzialmente, per cui ritengo necessaria una discussione separata. Tengo comunque a dichiarare fin d'ora che, separatamente preso, noi approviamo l'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi.

Dal canto nostro siamo pronti a fare una proposta conciliativa nel senso di abolire dal nostro ordine del giorno, laddove si dice che: « le spese per le opere di navigazione interna siano a totale carico dello Stato » la parola: « totale ».

ALESSANDRINI, *Relatore*. Nel suo ordine del giorno, onorevole Busetto, sostituirei le parole: « impegna il Governo » con le altre: « invita il Governo »; al terzo punto, poi, laddove è detto che le spese sono « a totale carico dello Stato » proporrei di dire: « prevalentemente a carico dello Stato »; il quarto punto inoltre mi sembra sia un po' categorico per cui proporrei che fosse così modificato: « 4° a studiare l'opportunità della costituzione di un ente pubblico padano... ». Con queste modifiche penso che si possa accettare il suo ordine del giorno.

BUSETTO. Sono d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie, così come formulato, l'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi Giovanni ed altri.

Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno degli onorevoli Busetto e Fogliazza, a parte le considerazioni fatte dall'onorevole Relatore, proporrei, al terzo punto, di sostituire le parole: « ad affermare la norma in sede di riforma del testo unico della naviga-

zione interna, che le spese per le opere di navigazione siano a totale carico dello Stato » con le seguenti: « a modificare il testo unico della navigazione interna nel senso di alleviare sempre più gli oneri a carico degli enti locali ».

Con questa modifica e con le altre proposte dal Relatore, il Governo accoglie anche l'ordine del giorno Busetto e Fogliazza.

BUSETTO. D'accordo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Togni Giulio Bruno e altri: Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe. (3745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Togni Giulio Bruno, Belotti, Roselli, Lombardi Giovanni, Alessandrini, Baroni, Ripamonti, Præaro, Perdonà, Canestrari, Casati, Zugno, Montini, Gitti, Helfer, Piccoli, Piaggi, Nullo, Colleoni, Scaglia, Rampa, Vicentini e Pedini: Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe.

La discussione generale si è svolta nella seduta del 13 giugno.

Si tratta ora di esaminare l'articolo unico.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Già nella discussione che si è svolta nella precedente seduta, si è manifestata l'opportunità di chiarire il testo dell'articolo unico, anzitutto, usando la denominazione « l'idrovia Ticino-Milano Nord-Mincio », anziché « l'idrovia Milano Nord-Ticino-Mincio », ossia anticipando Ticino a Milano per ragioni geografiche, perché il Ticino è prima di Milano.

Il secondo emendamento riguarda l'indicazione dei laghi a cui si riferiscono i collegamenti, ossia i laghi di Como e d'Iseo. Insomma, invece di dire: « L'idrovia Milano Nord-Ticino-Mincio e collegamenti coi laghi e con Verona », si dovrebbe dire: « L'idrovia Ticino-Milano Nord-Mincio e collegamenti con i laghi di Como e d'Iseo e con Verona ».

Conseguentemente anche il titolo andrebbe modificato in questo modo: Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano Nord al Mincio.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione successivamente:

l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore;

(È approvato)

L'articolo unico come risulta dall'emendamento approvato:

« L'idrovia Ticino Milano Nord-Mincio e collegamenti con i laghi di Como e d'Iseo e con Verona è iscritta fra le linee navigabili della seconda classe, di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il nuovo titolo proposto dal Relatore:

« Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano-Nord al Mincio ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

BUSETTO. Per dichiarazione di voto. Il nostro gruppo, avendo trovato un accordo sui punti controversi, vota in favore della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Lombardi Giovanni ed altri; si astiene viceversa dal votare quella di iniziativa dell'onorevole Giulio Togni ed altri, perché ritiene che alla costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po spetti un posto prioritario rispetto ad ogni altra iniziativa del genere.

RIPAMONTI. Esprimo la soddisfazione del gruppo democratico cristiano per l'approvazione della proposta di legge n. 3265, che rende possibile la realizzazione del canale navigabile ed il conseguente sviluppo economico e culturale delle zone sottosviluppate del basso modenese e del cremonese.

PRESIDENTE. Esprimo l'augurio che quest'opera trovi al più presto possibilità di attuazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

LOMBARDI GIOVANNI ed altri: « Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (3265).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: « Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe » (3745).

Presenti	30
Astenuti	7
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Carra, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, Di Leo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Ripamonti, Viviani Arturo, Volpe.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 3745:

Angelini Giuseppe, Arenella, Beccastrini, Bottonelli, Busetto, Cianca, Giorgi.

Sono in congedo:

Malfatti, Secretò.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO